



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI

(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

del 11.09.2017

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, delle terne dei Collaudatori Statici.

Esso ha per finalità la formazione degli elenchi dei Collaudatori Statici presso l'Ordine degli Ingegneri della Spezia e, in particolare, ha lo scopo di fissare le modalità di designazione e segnalazione dei Collaudatori che faranno parte delle terne, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 2 – Inserimento nell'elenco dei Collaudatori

L'iscritto che intende essere inserito nell'elenco dei Collaudatori dovrà presentare domanda utilizzando la modulistica allagata al presente Regolamento, corredata della documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione del D.P.R. 380/2001.

A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
2. iscrizione continuativa alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;

Art. 3 – Formazione degli elenchi dei Collaudatori ai fini della segnalazione delle terne.

Considerata la complessità delle costruzioni previste dalla normativa vigente, si rende necessaria la formazione di diversi elenchi di ingegneri collaudatori che saranno redatti sulla base del curriculum professionale al fine di garantire una maggiore specificità nell'espletamento dell'incarico di collaudo.

Pertanto sono determinati tre diversi elenchi denominati nel seguente modo:

- **elenco A:** collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato minore di 1000 m³;
 - **elenco B:** collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato da 1000 a 5000 m³;
 - **elenco C:** collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato oltre a 5000 m³ e/o opere speciali (ponti, dighe, gallerie, opere marittime, strutture e fondazioni speciali).
-

Saranno iscritti nell'elenco A tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2.

Saranno iscritti nell'elenco B tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 ed abbiano svolto attività professionali attinenti alle strutture (quali, a titolo esemplificativo, la progettazione strutturale, direzione lavori o il collaudo) con volumetria compresa fra 1000 e 5000 m³.

Saranno iscritti nell'elenco C tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 ed abbiano svolto attività professionali attinenti alle strutture (quali, a titolo esemplificativo, la progettazione strutturale, direzione lavori o il collaudo) con volumetria superiore a 5000 m³ e/o opere speciali (a titolo esemplificativo, ponti, dighe, gallerie, opere marittime, strutture e fondazioni speciali).

L'inserimento dell'ingegnere richiedente all'interno dei richiamati elenchi viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui al precedente art. 2 ed al presente articolo, a proprio insindacabile giudizio.

L'aggiornamento dei riferiti elenchi avverrà con cadenza annuale previa presentazione dello specifico curriculum professionale.

Prima di ogni seduta del Consiglio si provvede ad aggiornare l'elenco dei Collaudatori in relazione al pagamento delle quote di iscrizione ed a i CFP.

I Consiglieri in carica, pur potendo far parte dell'elenco dei collaudatori, sono sospesi da ogni possibilità di segnalazione all'interno di terne per collaudi statici.

Art. 4 – Selezione delle terne da segnalare.

A seguito della domanda protocollata presso l'Ordine, su apposita modulistica allegata al presente regolamento, in sede di Consiglio si provvederà ad operare come segue:

1. Si individua il tipo di collaudo da eseguire e di conseguenza viene scelto un elenco di cui all'Art.3 del presente Regolamento;
2. Si provvede ad estrarre a partire dall'elenco prescelto e con procedura casuale automatizzata il numero necessario di Collaudatori (in funzione delle richieste);
3. Per ciascuna seduta di Consiglio ciascun Collaudatore può essere segnalato una sola volta;
4. Per le successive sedute di Consiglio l'estrazione verrà eseguita sull'intero elenco preselezionato.

Art.5 – Motivi di incompatibilità.

Oltre a quanto previsto dalla Legge si definiscono i seguenti motivi di incompatibilità:

1. collaudatore dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza;

2. collaudatore che come professionista abbia con l'impresa esecutrice rapporto abituale ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
3. collaudatore che come professionista abbia rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
4. collaudatore che come professionista sia facente parte di associazione professionale con il progettista, con il calcolatore o con il Direttore dei Lavori relativamente alle opere da collaudare.

Art.7 – Obblighi del Collaudatore segnalato.

Il Collaudatore segnalato, una volta incaricato dal committente del collaudo statico di opere a seguito di designazione in terna, ha l'obbligo di comunicare con ogni urgenza all'Ordine eventuali situazioni di incompatibilità per consentire la rettifica della terna designata. L'Ordine in tal caso provvederà ad inviare al committente un'altra terna.

Art. 8- Cancellazione dall'elenco

Richiamando i contenuti dei precedenti artt. 2 e 6, l'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta violazione deontologica da parte dell'ingegnere incaricato, con conseguente delibera di cancellazione dall'elenco per la formazione delle teme da parte del Consiglio dell'Ordine:
mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla Norma;

La cancellazione dall'elenco ad opera del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere incaricato, anche laddove non direttamente attinente alla prestazione di collaudo di opere strutturali.

Sono inoltre cancellati dall'elenco i Collaudatori che non sono in regola con i pagamenti delle iscrizioni e non hanno il numero minimo di CFP.

Gli interessati, se in regola con i requisiti richiesti nel presente Regolamento, dovranno presentare nuova domanda di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

Art. 9 – Regime transitorio.

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

L'elenco dei collaudatori valido alla data di approvazione del presente Regolamento rimane utilizzabile fino al 31.12.2017.

Con preavviso di 60 giorni dalla fine dell'anno viene richiesto a ciascun iscritto l'aggiornamento del curriculum professionale finalizzato all'inserimento negli elenchi di cui all'Art.3.

* * *